

A tutti i fornitori del CRA

OGGETTO: Comunicazione del codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Con la Legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007, art. 1, c. 209-214) e con il relativo Regolamento attuativo (D.M. n. 55 del 3-04-2013) è stato, rispettivamente, introdotto e reso operativo l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra pp.aa. e fornitori, la cui decorrenza è stata fissata:

- 1) a partire dal 6-06-2014, cioè dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, per talune pp.aa., e segnatamente per Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- 2) a partire dal 31-03-2015, in forza di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, per tutte le altre pp.aa., ivi compreso il CRA.

In ottemperanza a tale disposizione, sia l'Amministrazione centrale del CRA che le Strutture di ricerca del medesimo, a decorrere dal 31-03-2015, non potranno più accettare fatture che siano trasmesse in forma cartacea ("c.d. forma analogica"), e - di converso - potranno accettare solamente fatture emesse in formato elettronico, secondo il formato di cui all'allegato A del citato D.M. n. 55/2013, e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, l'Ente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Nel dettaglio:

1. le fatture cartacee emesse dai fornitori prima del 31-03-2015 e pervenute all'Ente entro il 30-06-2015 saranno pagate con le modalità previgenti all'entrata in vigore della nuova disciplina;
2. le fatture cartacee emesse dai fornitori prima del 31-03-2015 e pervenute all'Ente dopo il 30-06-2015 non potranno essere pagate da parte di quest'ultimo, ed il fornitore dovrà provvedere a rimettere la fattura in formato elettronico e a trasmetterla all'Ente secondo le modalità previste dalla nuova disciplina;
3. le fatture emesse dopo il 31-03-2015 dovranno necessariamente essere redatte e trasmesse in formato elettronico, pena il respingimento delle stesse in quanto emesse in violazione di legge.

Va inoltre segnalato che, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse verso le PA, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, devono altresì riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG);

- il codice unico di progetto (CUP), ove necessario nel caso di specie.

Nelle ipotesi in cui vi siano un CIG o un CUP relativi all'attività svolta dal fornitore, la mancata indicazione di essi nelle fatture inviate comporta l'impossibilità, per l'Ente, di procedere al pagamento delle fatture in parola, ancorché pervenute in formato elettronico.

Al fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa citata, lo scrivente CRA ha provveduto ad individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inviate dai fornitori, inserendo tali uffici nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) e acquisendo, per ciascuno di essi, il Codice Univoco Ufficio ("C.U.U.", o "Codice Univoco IPA") secondo quanto indicato all'allegata tabella "Codici Ufficio" (**All. 1**).

Il Codice Univoco Ufficio attribuito dall'I.P.A. agli uffici di cui sopra è una informazione che **va indicata obbligatoriamente nella fattura elettronica** - in corrispondenza dell'elemento indicato sul tracciato 1.1.4, denominato "Codice destinatario", del file ".xml" (sul punto vd. Allegato A del D.M. cit.) - e rappresenta l'identificativo univoco del singolo ufficio, che consente al Sistema di Interscambio (S.d.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

Si rappresenta che i Codici Univoci Ufficio relativi alle altre Strutture di ricerca del CRA ed all'Amministrazione centrale dell'Ente (i quali, come già segnalato, dovranno essere utilizzati solamente in caso di attività richieste direttamente da parte di ciascuno di tali soggetti) sono indicati in allegato alla presente comunicazione (**All. 1**), e sono in ogni caso reperibili all'indirizzo online www.indicepa.gov.it.

Si segnala da ultimo che l'allegato B al citato D.M. 55/2013 contiene la descrizione delle modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C del medesimo D.M. riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Riguardo a tali profili si invitano tutti i fornitori del CRA a consultare il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

In fase di prima applicazione il fornitore è tenuto ad emettere una singola fattura a fronte di un unico ordine.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda infine di indicare in fattura, oltre al necessario Codice univoco ufficio della Struttura di riferimento che ha richiesto la fornitura, anche i seguenti elementi:

- tra i "dati dell'ordine d'acquisto" (al riguardo si veda il punto 2.1.2 del documento relativo alla rappresentazione tabellare della fattura PA, presente sul sito www.fatturapa.gov.it, corrispondente alle prescrizioni di cui all'Allegato A del D.M. n. 55/2013 in materia di "Formato delle fatture elettroniche"), o il numero d'ordine assegnato per la nuova fornitura comunicato dall'Ente, oppure, in mancanza del numero d'ordine, il numero dell'impegno parimenti comunicato dall'Ente (punto 2.1.2.2), nonché la data (punto 2.1.2.3);

e

- tra i dati anagrafici del cessionario / committente la denominazione "Consiglio per la ricerca e l'analisi della economia agraria" seguito dall'acronimo, tra parentesi quadre, della struttura di ricerca che ha richiesto la fornitura, come indicato nella tabella di cui sopra (es. "[CRA-GPG]") al punto 1.4.1.3.1 (vd. Allegato A del D.M. cit.);

e, inoltre,

- tra i dati anagrafici del cessionario / committente l'indirizzo della sede operativa da cui è partito l'ordine per la fornitura (cioè l'indirizzo della sede della Struttura di ricerca o della sede Amministrazione centrale, a seconda dei casi concreti), e non quello della sede legale (punto 1.4.2.1 e seguenti).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi:

1) alla dott.ssa Maria Cimino, in qualità di referente per le fatture elettroniche dell'Amministrazione centrale del CRA, sia in via telefonica tramite il numero 06/47836321 sia a mezzo e-mail agli indirizzi ragioneria.contabilita@entecra.it e maria.cimino@entecra.it ;

2) al dott. Claudio Silvestrini, in qualità di sostituto del predetto referente, sia in via telefonica tramite il numero 06/47836353 sia a mezzo e-mail agli indirizzi fiscale.contabilita@entecra.it e claudio.silvestrini@entecra.it .

Cordialmente.

Speranza DE CHIARA
Dirigente Servizio Bilancio e ragioneria

